



COMUNE DI MELARA

(Provincia di Rovigo)

Ufficio del Sindaco

Piazza Bernini n°1, - 45037 - Melara (RO); codice fiscale 83000370292, partita i.v.a. 00328590294

e-mail: tecnico@comune.melara.ro – p.e.c.: info.comune.melara.ro@pec.it.it;

Tel.: 0425/89077; Fax: 0425/89078

ORDINANZA

Numero **06** del **27 Aprile 2020**

Protocollo nr. 2660

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

MODIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE NR. 4 DEL 13/03/2020.

DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE, ALLA CHIUSURA DEL PARCO PUBBLICO DI VIA G. GARIBALDI E DEL CAMPO SPORTIVO "R.PENNACCHIONI".

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza sindacale n. 4 del 13/03/2020, recante la chiusura al pubblico del cimitero comunale, del Parco Pubblico di via G. Garibaldi e del campo sportivo "R. Pennacchioni";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr. 42 del 24/04/2020, che al punto 9 dispone: "è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante";

Ritenuto di poter recepire la suddetta Ordinanza Regionale e di poter conseguentemente modificare in modo parziale l'Ordinanza sindacale n. 4 del 13/03/2020, per quanto concerne le sole disposizioni relative alla chiusura del Cimitero comunale, confermando, invece, le precedenti disposizioni relative alla chiusura del Parco Pubblico di via G. Garibaldi e del campo sportivo "R. Pennacchioni";

Ritenuto, a fronte dell'attuale situazione, la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando tutte le misure di sorveglianza sanitarie atte a prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell'infezione COVID-19;

Valutato, pertanto, che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ritenuto, pertanto, di poter predisporre tutti gli idonei provvedimenti finalizzati alla prevenzione dei pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Dato atto che è necessario evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in data 18/08/2000, n.267 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Accertato che, nel caso in esame, trova applicazione la norma sopracitata, in quanto ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità;

Visti:

- l'articolo 32 della Costituzione;
- l'articolo 32 della Legge 23/12/1978, nr. 833;

- l'articolo 107 del "T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" - D.Lgs. 18/08/00, n. 267;
- l'articolo 86, Titolo III, dello Statuto Comunale;

A parziale modifica dell'Ordinanza sindacale n. 4 del 13/03/2020, per le sole disposizioni concernenti il Cimitero comunale, con conferma, invece, delle precedenti disposizioni relative alla chiusura del Parco Pubblico di via G. Garibaldi e del campo sportivo "R. Pennacchioni";

ORDINA

- per le motivazioni di cui alla premessa, che qui s'intendono richiamate per intero, la **riapertura al pubblico del Cimitero comunale**, ubicato in via Marzari, n. 18, **a partire da martedì 28/04/2020**;
- che il Cimitero comunale sia aperto al pubblico nei giorni e con gli orari precedentemente vigenti;
- che l'accesso al Cimitero comunale avvenga nel rispetto delle sottoelencate **prescrizioni**:
 - distanziamento di almeno un metro tra le persone;
 - utilizzo di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
 - accesso consentito ad un solo componente per nucleo familiare;
- che le disposizioni concernenti il Cimitero comunale abbiano validità **sino alle ore 24:00 del 17/05/2020**;
- che è confermata la **chiusura del Parco Pubblico di via G. Garibaldi e del campo sportivo "R. Pennacchioni"**; **sino alle ore 24:00 del 03/05/2020**;

DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio "on line" e negli altri luoghi pubblici del territorio comunale, pubblicata in apposita sezione sul sito internet del Comune di Melara.

Copia del presente atto sia notificato ai soggetti gestori delle strutture comunali, per gli adempimenti di conseguenza e trasmesso a:

- al Responsabile comunale di Protezione civile;
- al Signor Comandante la Stazione Carabinieri di Bergantino;
- alla Prefettura di Rovigo.
- Alla Provincia di Rovigo – servizio protezione civile -;
- Alla Regione Veneto – sezione Protezione civile – sala operativa COREM -
- Alla AULSS 5 Polesana;

INCARICA

Le Forze dell'Ordine e chiunque spetti far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Viene demandata agli organi di Polizia, la verifica e il rispetto delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento. Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. I trasgressori saranno puniti a termine di Legge. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 30 giorni dalla notificazione. A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Fortuna geom. Amedeo.

Il Sindaco: Dr.ssa Anna Marchesini

